

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE

PER LAVORATORI(GESCAL)PER LA COOPERATIVA "TEMPESTA"

NEL COMUNE DI BRINDISI.-

(Finanziamento ai sensi della Legge 14.2.1963,n.60

Art.15 n.3).-

- Importo al netto di ribasso - £. 105.461.981.-

- IMPRESA: Antonio Amoroso- BRINDISI -

- Repertorio n. 5364

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettanta, addi *nove* del mese

di *dicembre* in Brindisi e nella Sede dell'Istitu-

to Autonomo per le Case Popolari della Provincia di

Brindisi, via G.Battista Casimiro n.17.-

Innanzi a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro Direttore

Generale dell'Istituto predetto, autorizzato con Ord-

inanza n.4/68 in data 1.2.1968 del Presidente del Con-

siglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula

dei contratti relativi alle costruzioni nell'interes-

se dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt: 151 e

153 del T.U. approvate con R.D.28.4.1938, n.1165

chiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949

n.408, si sono personalmente costituiti:

Stampa circolare: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
A FINESTRA: A FINESTRA ROGANTE
Firma: *Vincenzo Palma*

1°)-Il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)- Il Sig. Antonio Amoruse nato in Bitonto (Bari) il 7 giugno 1900 e residente in Brindisi alla via Bari n.36, quale Titolare dell'Impresa edile omonima.-
Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale- funzionario rogante - sono certo, rinunciano, espressamente e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, a norma di Legge.

SI PREMETTE

A) CHE la Gescal, con nota Prot.II/I-2 n. 4934 del 2.3.1966, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori, in conformità della " designazione " della Cooperativa Tempesta", ha deliberato di conferire, ai sensi dell'art.30 della Legge 14.2.1963, n.60 l'incarico di Stazione Appaltante per la costruzione di n.14 alloggi per i soci della Cooperativa " Tempesta" in Brindisi.-

B)-CHE con nota Prot.II/I-1 n. 13298/68 del 24 giugno 1968 la GESCAL comunicava che il Consiglio di

Amministrazione aveva deliberato la costruzione di n.14 alloggi per complessivi n.96 vani convenzionali, la concessione del finanziamento stesso per un ammontare complessivo di lire 125.828.796.-

C)-CHE la Gescal con nota Prot. II/1-1 n.12001/70 del 24 giugno 1970 ha fatto presente che la massima spesa consentita comunicata in L. 125.828.796.- deve intendersi rettificata in lire 104.224.260.- ;

D)-CHE il progetto relativo alla costruzione di detta palazzina in Brindisi, redatto dall'Arch. Concetto Santuccio, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n.210 del 30 maggio 1970 per un ammontare complessivo di L.89.848.500.- di cui L. 86.727.760.- a base d'asta e precisamente L. 75.092.910.- per opere a forfait globale e L. i r e L. 11.634.760.- per opere a misura (Fondazioni e sistemazioni esterne), autorizzando altresì l'appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti di opere pubbliche.†

E)-CHE l'importo di detto progetto ,modificato a seguito del maggiore finanziamento concesso dalla Regione con tale Prot. III/1-1 n.6353 dell'8 Luglio 1970, è L. 109.038.442.- a base d'asta e precisamente lire



lire 94.876.932.= per opere a forfait globale e lire
£. 14.161.510.= per opere a misura(fondazioni e si-
stemazioni esterne).-

F)- CHE disposta la licitazione privata per l'appal-
to della succitata costruzione e fissato l'esperimen-
to al giorno 30 Ottobre 1970 ad ore undici, si invia-
va invito di partecipazione a n.56 Imprese e Coopera-
tive edilizie, come da raccomandata in data 14 Otte-
bre 1970 n.8465, che resta allegato al presente at-
to sotto la lettera A, stabilendosi al 29.10.1970 a
ore 12 la scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle offerte;

G)- CHE esperita la detta licitazione privata in da-
ta 30.10.1970 i lavori di cui innanzi vennero aggu-
dicati all'Impresa Antonio Amoroso da Brindisi col
ribasso d'asta di lire 3,08% (lire tre e centesimi
zero otto per cento), come da relativo verbale, che
resta allegato al presente atto sotto la lettera B;

H)- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la
accettazione di tutte le condizioni stabilite nel re-
lativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta al-
legato al presente atto sotto la lettera C, e delle
norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di
Appalto per le opere di competenza del Ministero dei
Lavori Pubblici;

1)-CHE l'Impresa Antonio Amoruso da Brindisi intende costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063 ed offre un ulteriore ribasso di lire lire 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di lire 3,08% (lire tre e centesimi zero otto per cento).-

CIO' PREMESSO le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, comprese n.20 tavole contenenti i grafici di progetto che restano allegati al presente atto sotto la lettera D/1 a D/20 atti controfirmati dal Sig. Antonio Amoruso da Brindisi, si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, per brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO " e l'Impresa Antonio



Amoruso da Brindisi "IMPRESA".-

ART.2°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta,cede all'Impresa Antonio Amoruso da Brindisi,la quale accetta l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione delle case per lavoratori(Gescal) per la Cooperativa "TEMPESTA" nel Comune di Brindisi giuste progetto redatto dall'Arch. Concetto Santuccio per l'importo complessivo di lire 112.310.625.= (lire centododicimilionitrecentodiecimilaseicentoventicinque) di cui £. 109.038.442.= (lire centonovemilionitrentottomilaquattrecentoquarantadue) a base d'asta che, per effetto del ribasso di lire 3,08% (lire tre e centesimi zero otto per cento) e di quelle aggiunte di lire 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto lire 3,28% (lire tre e centesimi ventotto per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a lire 105.461.981.= (lire centocinquemilioniquattrecentosessantunomilanovecentottantuno).-

ART.3°)- In virtù dell'art.89, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R. D. 23.5.1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stes-

so materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.

16 Luglio 1962, n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di accenti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.11 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART.5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig. Antonio Anoruso da Brin-



disi presta la cauzione di lire 5.284.005.= (lire cinquemilioniduecentettantaquattromilacinque) mediante atto di fidejussione bancaria del 9 novembre 1970, fino alla concorrenza di L. 5.284.005.= (lire cinquemilioniduecentettantaquattromilacinque).= rilasciata dalla Banca d'America e d'Italia S.p.A.-filiale di Torino, che resta allegato al presente atto sotto la lettera B.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART.6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensioni delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale, per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART.7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

ART.8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

ART.9°)- Resta espressamente convenute fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 25 maggio 1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10.12.1953 n.936.-

ART.10°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori pubblici 20 marzo 1865, n.2248, l'Impresa si obbli-

ga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

ART.11°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa, e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

ART.12°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori ,

nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART.13°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

ART.14°)- Per gli effetti del presente contratto la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune .-

ART.15°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'entrata- senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14 febbraio 1963, n.60 e 11 Ottobre 1963, n.1471.-

ART.16°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa- il contributo di £.1,00% (lire una per mille) dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizia suppletiva, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione dei prezzi.-

A richiesta io funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta- ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato ,di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.33 della Legge 14 febbraio 1963, n.60.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta

uso bello scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate tredici e righe due sino a questo punto della quattordicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

F.te: Ubaldo Vallarino

" : Ameruso Antonio

" Avv. Vincenzo Palma, funzionario regante.-

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI -

Esatte Lire quarantaduemilacenti - (L. 42.100)-

Reg.to il 17 Dicembre 1970 al N. 2337 Mod.I^a

IL CASSIERE

f.te: Giannetto

IL DIRETTORE DI II^a CLASSE

f.te Rinaldi dr.Carmelo

Per copia conforme

23 DIC. 1970



IL FUNZIONARIO REGANTE
Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma